

COMUNE DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

N. 21 del reg.
Del 09.09.2015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di settembre, alle ore 17,00 e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

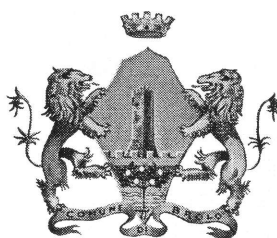
CONSIGLIERI		P.	A.	CONSIGLIERI		P.	A.
Miraglia	Giuseppe	X		Ricciardo Maria Carmela		X	
Ricciardi	Anna	X		Raffaele Addamo Antonina		X	
Bonina	Marisa	X		Condipodero Cono		X	
Princiotta	Vincenzo	X		Agnello Ada		X	
Arasi	Amedeo		X	Murabito Basilio			X
Briguglio	Marisa	X		Agnello Manuel		X	
Campo Valeria		X		Ricciardo Cono Giuseppe			X
Gentile Salvatore			X				
Assegnati n. 15						Presenti n. 11	
In carica n. 15						Assenti n. 4	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente del Consiglio Miraglia Giuseppe
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano.

Alla seduta partecipa il Sindaco Rosaria Ricciardello.

Sono presenti il Vice Sindaco Scaffidi Lallaro Gaetano e l'Assessore Tripi Antonino



COMUNE DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL 02.09.2015

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA.
----------------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 09.09.2015

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Carmela Stancampiano

Premesso che:

- si rende necessario aggiornare il "Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e di forniture di beni e servizi in economia" approvato con delibera di consiglio comunale n. 29 del 18/8/2006, allineando alle nuove disposizioni normative;
- il Responsabile dell'Area Tecnica ha predisposto un nuovo schema Regolamento sui lavori, le forniture ed i servizi in economia che consta di 37 articoli;

RAVVISATA la necessità di dotare questo Ente di un nuovo Regolamento per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, disciplinati dall'art.125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE*", recepito in Sicilia con gli atti sopra richiamati;

VISTO il Regolamento disciplinante l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori predisposto di dall'ufficio tecnico con riguardo alle specifiche esigenze di questo Ente, che si acquisisce quale allegato sub **A**) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- che la 3° Commissione Consiliare Permanente Redigente ha esitato favorevolmente lo schema di regolamento, giusto verbale n. del 03.08.2015;
- che lo schema di regolamento anzidetto, ai sensi dell'art. 22 del Vigente statuto Comunale, è stato approvato dalla Giunta Municipale con propria Deliberazione n. 156 del 20.08.2015;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTA la L.R. n°12 del 12.07.2011 con la quale la Regione Siciliana ha recepito, con modifiche, il D.lgvo 163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. 207 del 05.10.2010;

VISTO il Decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13. con la quale la regione Sicilia ha recepito con modifiche il regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 207 del 05.10.2010;

VISTO il D.Lgs. 165 del 30/10/2001;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'O.AEE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTE le Leggi Regionali n. 44/91, 7/92, 32/97 e 30/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Brolo;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI:

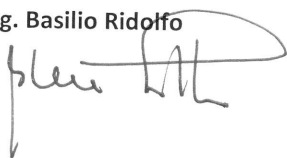
1. **DI APPROVARE**, per quanto espresso in premessa e nella parte narrativa del presente atto, il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, composto da n. 37 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI TRASMETTERE** copia del citato Regolamento ai Responsabili di Area per opportuna conoscenza e per la conseguente corretta applicazione della relativa disciplina.

Brolo li 02.09.2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PROPONENTE

Ing. Basilio Ridolfo



Giuseppe Miraglia



COMUNE DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, e s.m.i.;

L. R. 12 luglio 2011, n. 12.

Decreto Presidenziale Regione Sicilia 31 gennaio 2012, n. 13.

ALLEGATO A

TITOLO I - PRINCIPI

- Art 1. Oggetto del Regolamento
- Art 2. Modalità di esecuzione in economia
- Art 3. Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art 4. Limiti economici agli interventi in economia
- Art 5. Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art 6. Lavori in economia
- Art 7. Forniture in economia
- Art 8. Servizi in economia
- Art 9. Interventi misti
- Art 10. Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- Art 11. Responsabile del procedimento
- Art 12. Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art 13. Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Art 14. Atti della procedura
- Art 15. Scelta del contraente
- Art 16. Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art 17. Accordo quadro
- Art 18. Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art 19. Interventi d'urgenza
- Art 20. Lavori di somma urgenza
- Art 21. Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art 22. Disposizioni speciali per i servizi legali
- Art 23. Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art 24. Interventi affidati in economia per cottimo
- Art 25. Garanzie per lavori, forniture e servizi
- Art 26. Revisione prezzi
- Art 27. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art 28. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art 29. Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art 30. Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art 31. Inadempimenti
- Art 32. Forme contrattuali
- Art 33. Verifica e collaudo
- Art 34. Procedure contabili
- Art 35. Disposizioni finali e rinvii
- Art 36. Pubblicità del regolamento
- Art 37. Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per la fornitura di beni e gli appalti di servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi anche sotto il termine di "interventi". Ai fini del presente regolamento, si intende per "Codice": Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture come recepito in Sicilia ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n°12 del 12 luglio 2011.
2. Più precisamente sono oggetto del presente regolamento e fonti del medesimo:
 - a) i lavori, le forniture e l'acquisizione dei servizi in economia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, e s.m.i.;
 - b) gli incarichi professionali e di collaborazione esterna, nei termini meglio precisati in seguito.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano alle spese in economia effettuate dal Comune di Brolo nei limiti di importo stabiliti dalle fonti sopra richiamate, ossia dal Codice dei contratti pubblici.
4. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, economicità e buona amministrazione e, pertanto, devono essere raccordati con l'attività di programmazione degli organi di governo.
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. In aderenza alla normativa vigente, l'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in "amministrazione diretta" gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono eseguiti per "cottimo fiduciario" gli interventi per i quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'Ente, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione CONSIP di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i..
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento CONSIP di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a

ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 del presente Regolamento può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o sulla base di opportune analisi prezzi secondo le indicazioni del comma 2 dell'art.32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come recepito in Sicilia con il D.P. n° 13/2012, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente Regolamento per particolari fattispecie, in linea generale l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00;
2. Gli importi di cui al superiore comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al superiore comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal presente Regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui al successivo articolo 9 del presente Regolamento, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente Regolamento.
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi del "Codice" concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, salvo diversa specificazione, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del "Codice"; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo ma non esaustivo, i seguenti interventi:
 1. prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 2. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 3. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 4. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) manutenzione di opere o impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo ma non esaustivo, i seguenti interventi:
 1. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compresi: l'eventuale miglioramento in ampliamento di strade esistenti, lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 2. lavori di conservazione, manutenzione e adattamenti dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 3. lavori di conservazione, manutenzione e adattamenti di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 4. manutenzione della rete idrica e fognaria e affini;
 5. manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 6. manutenzione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 7. manutenzione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

- h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli art. 4 e art. 27, commi 1, 2, 5 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 come recepita in Sicilia, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia, entro i limiti di spesa individuati a fianco di ogni singola voce di spesa, le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti per € 100.000,00 ;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico per € 20.000,00;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere, materiale vario per servizio elettorale per € 20.000,00;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale per € 40.000,00;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi per € 200.000,00;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti per € 20.000,00;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma per € 20.000,00;
 - h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto per € 200.000,00;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale per € 200.000,00;
 - j) combustibile per il riscaldamento di immobili per € 100.000,00;
 - k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali per € 100.000,00;
 - l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi e autoparco in generale per € 100.000,00;
 - m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi per € 200.000,00;
 - n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali per € 200.000,00;
 - o) coppe, trofei, medaglie, fasce tricolori, bandiere con aste, targhe, oggetti-ricordo, addobbi floreali, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti,

- gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi, quali conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze e acquisti per propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali per € 40.000,00;
- p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati per € 40.000,00;
 - q) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica per € 100.000,00;
 - r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi per € 200.000,00;
 - s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura per € 200.000,00;
 - t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione per € 200.000,00;
 - u) forniture di beni per attività in favore degli anziani per € 200.000,00;
 - v) fornitura di materiale vario per consentire il corretto funzionamento dei servizi di polizia municipale, del servizio di protezione civile e per gli uffici in genere per € 200.000,00;
2. Rientrano nella fattispecie di cui al superiore comma 1, lettera a), a titolo indicativo ma non esaustivo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, servizi igienici mobili ecc.);
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servo scala, montacarozze, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune di Brolo o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II-A e II-B al "Codice", come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II-A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886 per € 200.000,00;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II-A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512 e 87304 per € 100.000,00;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II-A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73 per € 100.000,00;

- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II-A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752 per € 100.000,00;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II-A, categoria 6, numeri di riferimento CPC ex 81, 82 e 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing per € 200.000,00;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II-A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software per € 100.000,00;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II-A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie per € 200.000,00;
- h) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II-A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti per € 200.000,00;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II-A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864 per € 100.000,00;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II-A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico per € 200.000,00;
- k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II-A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi per € 100.000,00;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II-A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206 per € 200.000,00;
- m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II-A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione per € 50.000,00;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II-A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per € 200.000,00;
- o) servizi alberghieri di cui all'allegato II-B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento per € 200.000,00;
- p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II-B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale per € 200.000,00;
- q) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II-B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni per € 200.000,00;

- r) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II-B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie per € 40.000,00;
 - s) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II-B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative per € 200.000,00;
 - t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II-B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche per € 200.000,00;
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II-B, numero 27 altri servizi, al "Codice":
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali di cui all'articolo 22 del presente Regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 23 del presente Regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 9 - Interventi misti

- 1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), del presente Regolamento.
- 2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b) del presente Regolamento, il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 - Norma di salvaguardia

- 1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del Responsabile dell'Area interessata, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile dell'Area interessata può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile dell'area interessata.
3. Il Responsabile dell'Area interessata garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in "amministrazione diretta", il Responsabile di cui al superiore articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile di cui al superiore articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per "cottimo fiduciario", il Responsabile di cui al superiore articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, mediante la consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso "accordo quadro", inteso come intervento periodico in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;

- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto, nel rispetto delle normative vigenti nella Regione Siciliana, con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi per garantire la continuità di prestazione, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 50.000,00;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 200.000,00, con le modalità di cui all'art. 19 e 20 del presente Regolamento;
 - d) nel caso di lavori, di servizi o di forniture quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.

Art. 14 - Atti della procedura

1. Il procedimento negoziale di competenza del Responsabile d'Area inizia con la determinazione a contrattare di cui all'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, che nel rispetto dell'art. 56 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dalla L.R. 30/2000, deve contenere:
- a) il fine che si intende perseguire in relazione alla programmazione annuale e pluriennale e/o agli obiettivi assegnati;
 - b) l'oggetto del contratto, specificato, se necessario, mediante progetti, preventivi, schede tecniche, ecc.;
 - c) le clausole particolari ritenute essenziali espresse, se necessario, in capitolati, fogli di patti e condizioni, preventivi, schede tecniche, ecc.;
 - d) la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo, alla durata della prestazione e alle procedure, di quanto previsto dal successivo articolo 34 del presente Regolamento;
 - e) le modalità di scelta del contraente;
 - f) la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento di bilancio su cui graverà oppure l'indicazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento.
- Il provvedimento di cui sopra costituisce atto di prenotazione d'impegno spesa e deve richiamare l'atto deliberativo dell'organo politico di assegnazione delle risorse finanziarie.
- Quando si procede in economia, il provvedimento a contrattare ne motiva le ragioni.
2. L'invito alla gara informale viene trasmesso contemporaneamente agli operatori economici individuati per raccomandata con R.R. o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività (telefax, posta elettronica, etc...) e l'avvenuta ricezione; l'invito deve essere inviato di regola almeno 7 giorni prima del termine di presentazione dell'offerta. Nei casi in cui è necessario, per motivi d'urgenza, accelerare la procedura il termine di cui sopra è ridotto a giorni 3. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20 del presente

Regolamento, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile di cui al superiore articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
4. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti; in tale circostanza il Responsabile di cui al superiore articolo 11, può procedere preliminarmente alla richiesta di preventivi in forma semplificata e predisporre direttamente la determinazione a contrattare con l'individuazione del contraente ed il relativo impegno di spesa.
5. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile di cui al superiore articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, nonché in conformità alle indicazioni del capitolato d'oneri e/o del foglio di patti e condizioni, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati, alla presenza di due testimoni, dal Responsabile dell'Area e/o dal Responsabile del procedimento incaricato che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

2. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara e nelle forme di cui al successivo art. 33 del presente Regolamento.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale di aggiudicazione provvisoria deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dal contraente aggiudicatario, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. Il verbale di aggiudicazione provvisoria diviene definitivo, in assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, e viene approvato con determinazione del Responsabile di Area, con la quale è contestualmente assunto l'impegno spesa. In caso di rilievi e/o contestazioni l'Ente appaltante procede secondo le disposizioni del "Codice"; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza con la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento e la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice.
3. La Commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
4. La commissione è nominata secondo le indicazioni dell'art. 8 della L.R. 12/2011.

Art. 17 - Accordo quadro

1. Nel caso di accordo quadro di cui all'articolo 9, comma 3, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. In caso di forniture o servizi ripetitivi, necessari per effettuare lavori in amministrazione diretta, per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il Responsabile del Procedimento procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

Art. 18 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del "Codice".

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al superiore comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal Responsabile di cui al precedente articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 20 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone di concerto con il Responsabile dell'Area interessata, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile dell'Area o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai superiori commi 1 e 2, il tecnico deve dare immediata comunicazione al Responsabile dell'Area Tecnica ed al Sindaco.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al precedente comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Municipale che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al superiore comma 1 non conseguano l'approvazione della Giunta Municipale, il Responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del Decreto legislativo n. 267 del 2000, la Giunta Municipale - qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti - entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del Responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in

corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui al precedente articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui al superiore articolo 20 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente Regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima.
2. Il Responsabile di cui all'articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del superiore comma 1.

Art. 22 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II-B, numero 21, al "Codice", numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 40.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del "Codice".
2. In deroga al presente Regolamento, in ordine alle modalità di liquidazione dei corrispettivi si rimanda a quanto espressamente previsto nel vigente Regolamento comunale di contabilità.

Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II-A, numero 12, al "Codice", numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del "Codice";
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del "Codice";
 - c) le attività di supporto al Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del "Codice";
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II-A, numero 12, al "Codice", numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del "Codice", i servizi tecnici di cui al precedente comma 1, di importo inferiore a euro 40.000,00, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile di cui all'articolo 11.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 del "Codice" nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 del "Codice", mediante negoziata senza previa pubblicazione di

un bando di gara, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio, alla presenza di due testimoni, dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il Responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al successivo comma 5.
4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il criterio di selezione delle offerte per i servizi di cui al comma 3 è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E' ammissibili il ricorso al criterio del prezzo più basso, previa relazione del Responsabile Unico del Procedimento, da allegare alla determina a contrarre, nella quale siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un migliore rapporto costo/benefici, in relazione all'appalto da affidare ed all'importo a base d'asta.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Al Responsabile dell'Area cui pertiene l'appalto è demandata l'adozione di apposita determinazione di affidamento e formalizzazione dell'incarico con la quale è contestualmente

approvato il disciplinare d'incarico ed assunto l'impegno spesa; in caso di rilievi e contestazioni l'ente appaltante procede secondo le disposizioni del "Codice";

7. Gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro i termini di legge, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
8. I servizi di cui al precedente comma 1, di importo pari o superiore a 100.000,00 euro, sono disciplinati secondo le disposizioni della Parte II, Titolo I e Titolo II e Parte III del "Codice" (articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006).
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 24 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del Responsabile di cui all'articolo 11 o da un tecnico incaricato dallo stesso della direzione dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 25 - Garanzie per lavori, forniture e servizi

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all'articolo 11, i soggetti candidati agli affidamenti fino a 40.000 euro sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all'articolo 11 i soggetti affidatari di lavori sono tenuti a prestare garanzia fideiussoria per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali, nella misura del 10% del valore del contratto, al netto degli oneri fiscali e contributivi (cauzione definitiva). La garanzia fideiussoria è richiesta quando il valore economico del lavoro è superiore alla soglia economica di € 40.000,00.
3. I soggetti affidati di lavori sono altresì tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi ai sensi dell'art. 129 del "Codice", quando il valore economico del lavoro è superiore alla soglia economica di € 40.000,00.
4. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all'articolo 11, per l'acquisizione di forniture di servizi e di beni - qualora l'importo dell'affidamento sia inferiore ad €. 20.000 - gli operatori economici invitati a partecipare alla gara non sono tenuti a prestare garanzie per la mancata conclusione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (cauzione provvisoria) e le ditte affidatarie non sono tenute a prestare garanzia fideiussoria per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali, nella misura del 10% del valore del contratto al netto degli oneri fiscali e contributivi (cauzione definitiva).

Art. 26 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

Art. 27 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'articolo 11, o da un tecnico incaricato dallo stesso della direzione dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 28 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori eseguiti per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori eseguiti per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto degli Accordi quadro di cui al precedente art. 17 possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dall'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dai pagamenti già effettuati;
 - i) dalle eventuali riserve dell'impresa;
 - j) da copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. Il conto finale dei lavori per importi sino a € 40.000,00 e che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura con l'attestazione della regolare esecuzione.
5. E' preclusa ogni forma di pagamento in favore dell'impresa esecutrice in caso di mancata o negativa certificazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Art. 29 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 30 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal Responsabile di cui al precedente articolo 11, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il Responsabile di cui all'articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti sostitutivi, costituisce altresì certificazione di regolare fornitura e/o di regolare esecuzione del servizio richiesto;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno;

Art. 32 - Forme contrattuali

1. Premesso che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti, i contratti possono assumere:
 - a) la forma pubblica, quando avviene per atto di notaio;
 - b) la forma pubblica amministrativa, quando avviene per atto dell'ufficiale rogante del Comune (il Segretario);
 - c) la forma di scrittura privata, quando avviene o per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Amministrazione ("tra e tra"), o per sottoscrizione da parte del contraente dell'eventuale capitolato d'oneri e della determina di aggiudicazione ("letto e confermato"), o per corrispondenza secondo l'uso del commercio (scambio offerta/accettazione ente).
2. I contratti per l'esecuzione degli interventi di importo pari o inferiore a 20.000,00 Euro (IVA esclusa) possono essere stipulati a mezzo di scambio di corrispondenza, o ordine del Responsabile di cui all'art.11, secondo la modalità individuata discrezionalmente dallo stesso.
3. I contratti per l'esecuzione degli interventi di importo pari o inferiore a 40.000,00 Euro (IVA esclusa) possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata, non repertoriata e da registrare in caso d'uso;
4. I contratti di importo superiore alla soglia individuata al comma precedente, e in ogni caso quelli relativi alle concessioni di servizi pubblici, devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficio contratti. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
 - l'oggetto della prestazione;
 - i prezzi concordati;
 - le condizioni di esecuzione;
 - il termine di ultimazione dei lavori/delle forniture (oppure: la durata del servizio);
 - le modalità di pagamento;
 - le penalità in caso di ritardo.
5. Tutte le spese contrattuali fanno carico al contraente. Tutti i contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), vanno inseriti nel Repertorio comunale dei contratti e vanno registrati entro 20 gg. dalla data dell'atto.

Art. 33 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione, che apposto in calce alla fattura costituisce atto di collaudo.

3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal Responsabile di cui all'articolo 11, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Art. 34 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del Regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i Responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 35 - Disposizioni finali e rinvii

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili con il presente Regolamento. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicheranno le norme del vigente regolamento dei contratti, del vigente regolamento di contabilità e le disposizioni in materia vigenti nella Regione Siciliana.
2. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione degli interventi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, applicabili solo laddove richiamate e per quanto compatibili.

Art. 36 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
2. Inoltre copia sarà consegnata ai Responsabili delle varie Aree, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 37 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.90, n. 142

recepito dall'art. 1, comma 1 lettera i) della l.r. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri:

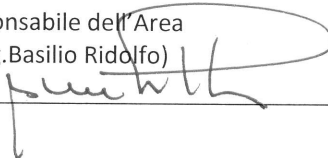
IL RESPONSABILE DELL'AREA per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

X FAVOREVOLE _____

_____ NON FAVOREVOLE per il seguente motivo _____

Data 2/5/2015

Il Responsabile dell'Area
(Ing. Basilio Ridoifo)



Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

Durante la lettura esce il Consigliere Anna Ricciardi. Presenti 10

Quindi passa la parola al Consigliere Marisa Bonina per l'illustrazione della proposta.

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire alla fine della relazione del Consigliere Marisa Bonina, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione che riporta n. 7 voti favorevoli e n.3 astenuti (Condipodero Cono, Agnello Ada e Agnello Manuel).

Poiché a norma dell'art.19, comma 7, del vigente Statuto Comunale le delibere aventi per oggetto l'approvazione di regolamenti debbono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, il Presidente dichiara non approvata la proposta in trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.12 della L.R.30/2000;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n.7/92, n.26/93,n.32/94,n.23/97 e n. 30/2000 ;

VISTO il Regolamento delle sedute consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata

DELIBERA

Di non approvare la proposta di deliberazione che precede e che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo ad ogni effetto di legge,

Rientra in aula il Consigliere Anna Ricciardi – Presenti n.11

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
MIRAGLIA GIUSEPPE

Il Consigliere Anziano
MARISA BONINA

Il Segretario Comunale
dott.ssa STANCAMPIANO CARMELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario , su conforme attestazione dell'Addetto al CED,

ATTESTA

che la presente deliberazione , in applicazione della L.R. 3.12.1999, n.44, è stata pubblicata all'Albo on line istituito sul sito istituzionale dell'Ente (art.33 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 15.09.2015 per rimanervi per 15 gg.consecutivi (art.11,comma1).

L'Addetto al CED

Roberto Matescio

COMUNE DI BROLO

Ufficio C.E.D.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, 15.09.2015

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991,N.44, è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto all'art.11.

E' divenuta esecutiva il giorno _____

☒ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R.n.44/1991)

☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi ai sensi della L.R.44/91

Dalla Residenza Municipale , _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Carmela Stancampiano
